

GAETANO PETRELLI

SOCIETÀ DI CAPITALI: AUMENTO DI CAPITALE  
E CONFERIMENTO CON ATTI SEPARATI,  
IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO

La fattispecie oggetto del presente studio può sinteticamente descriversi come segue:

— in un primo momento, l'assemblea di una società di capitali delibera un aumento di capitale, che non viene peraltro contestualmente sottoscritto;

— in un secondo momento, comunque anteriormente all'omologa del verbale di assemblea, viene posto in essere un secondo atto notarile con il quale viene sottoscritto il deliberato aumento di capitale, sotto la condizione sospensiva dell'omologazione della delibera di aumento.

Si pone il problema di stabilire quale sia la disciplina dell'imposta di registro relativamente ai due atti in oggetto; in particolare, se l'atto soggetto a tassazione, ai fini dell'imposta proporzionale di registro, sia la delibera di aumento di capitale, ovvero l'atto di sottoscrizione e conferimento; ed inoltre se, una volta verificatasi la condizione sospensiva (apposta al secondo atto) a seguito dell'omologa (del primo atto), l'imposta proporzionale dovuta possa configurarsi come imposta principale, ovvero come imposta complementare di registro.

Occorre innanzitutto sgombrare il campo dalla questione della validità o meno del conferimento eseguito anticipatamente, e quindi anteriormente all'omologa. È noto che in dottrina è discusso il ruolo svolto dall'omologazione e dall'iscrizione della delibera modificativa dell'atto costitutivo ai fini dell'efficacia della delibera stessa (1): secondo alcuni la delibera sarebbe immediatamente efficace sin dalla sua adozione, salvo essere

(1) Vedi per tutti: ANGELICI, *Modificazioni dell'atto costitutivo e omologazione*, in *Giur. comm.*, 1994, I, p. 621 ss.; GABRIELLI, *Procedimento per le modificazioni dell'atto costitutivo di società di capitali*, in *Vita Not.*, 1982, p. 561; SCOGNAMIGLIO, *Brevi note sulle deliberazioni in attesa di omologazione*, in CNN-LUISS, *Impresa e tecniche di documentazione giuridica*, IV, Milano 1991, p. 229; LANDOLEI, *La polivalenza della « omologazione-iscrizione » degli atti societari*, in *Impresa e tecniche*, cit., p. 241; SALAFIA, *Omologazione e*

sottoposta alla *condicio iuris* risolutiva del diniego di omologazione; secondo altri, la delibera sarebbe sospensivamente condizionata, *ex lege*, all'omologa. Secondo un ulteriore orientamento, che sembra oggi prevalere, occorre distinguere tra il « valore organizzativo » della delibera e la sua « esecuzione »: con riferimento al primo, si ritiene che la delibera, sotto il profilo dei rapporti con i terzi, non sia efficace se non dopo l'avvenuta omologazione ed iscrizione (2). Sotto il secondo aspetto, la disposizione dell'art. 2436, 1° comma, c.c. (che non richiama l'ultimo comma dell'art. 2411 c.c., secondo cui la delibera di emissione di obbligazioni non può essere eseguita prima dell'iscrizione) depone nel senso che sia senz'altro consentita l'esecuzione anticipata della delibera in attesa di omologa (3).

Con particolare riferimento all'aumento di capitale, è noto che l'orientamento prevalente è nel senso di considerare delibera di aumento e sottoscrizione rispettivamente come proposta e accettazione contrattuali, anche se non manca chi ritiene che, sotto il profilo civilistico, l'aumento di capitale sia la risultante di una fattispecie a formazione progressiva, nella quale la sottoscrizione fungerebbe da condizione sospensiva della delibera assembleare di aumento (4). A prescindere, comunque, dalla soluzione accolta, si ammette generalmente la possibilità dell'esecuzione anticipata della delibera di aumento in attesa di omologa, della quale è stata chiarita anche la natura giuridica: sotto il profilo del diritto delle obbligazioni, si è parlato di indebito oggettivo, in quanto l'obbligo dell'esecuzione del conferimento sorge solo dopo la sottoscrizione dell'aumento, la cui efficacia peraltro non può non essere subordinata all'omologazione della delibera. Di conseguenza, in caso di diniego di omologa il soggetto che ha eseguito indebitamente il conferimento si troverebbe nella posizione di colui che ha diritto alla ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.) (5). Sotto il profilo del diritto societario, l'esecuzione anticipata dell'aumento di capitale è stata

*pubblicità in rapporto all'efficacia delle deliberazioni modificative dell'atto costitutivo*, in *Impresa e tecniche*, cit., p. 289; Trib. Napoli 21 luglio 1986, in *Vita Not.*, 1987, p. 349.

(2) In tal senso è significativo il disposto dell'art. 2332 c.c., a norma del quale l'efficacia sanante della delibera modificativa dell'atto costitutivo affetto da nullità si produce solo con l'iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese. Nel senso che solo a seguito dell'iscrizione può ritenersi modificata la « norma di organizzazione » sociale, ANGELICI, *Modificazioni dell'atto costitutivo e omologazione*, cit., p. 625, ed ivi riferimenti.

(3) Nel senso del testo, v. ANGELICI, *Modificazioni dell'atto costitutivo e omologazione*, cit., p. 634 ss.; SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 231 ss..

(4) Per la problematica citata nel testo, v. per tutti BOERO-BARALIS, *Rapporti tra soci e società in sede di aumento di capitale di s.r.l. e contrattualismo « ingenuo »*, in *Riv. Not.*, 1984, p. 962; TANTINI, *Le modificazioni dell'atto costitutivo nelle società per azioni*, Padova, 1973, p. 250 ss..

(5) V. in tal senso GABRIELLI, *Procedimento per le modificazioni dell'atto costitutivo di società di capitali* cit., p. 561.

autorevolmente configurata alla stregua di un « versamento in conto capitale » (6), pur non identificandosi totalmente con quest'ultima fattispecie. L'ipotesi classica di versamento in conto aumento presuppone infatti una mera eventualità dell'aumento di capitale stesso, mentre nella fattispecie in esame l'aumento è stato già deliberato, pur non essendo a tutti gli effetti efficace. Inoltre, normalmente, il versamento in conto capitale è effettuato « a fondo perduto » ed incondizionatamente, mentre si ritiene comunemente che il versamento effettuato in anticipata esecuzione di una delibera di aumento di capitale debba essere restituito ai soci, in caso di diniego di omologa (7). In ogni caso, nessuno dubita della validità del conferimento eseguito anticipatamente rispetto all'omologa (o addirittura contestualmente all'adozione della delibera assembleare), salva la sua temporanea inefficacia.

Per quanto concerne il profilo fiscale della delibera di aumento di capitale e del relativo conferimento, viene in considerazione innanzitutto la fattispecie della sottoscrizione effettuata contestualmente alla delibera di aumento del capitale, e formalizzata quindi nello stesso atto soggetto a registrazione. Non sembra dubbio che, in tal caso, l'unicità dell'atto determini unicità di trattamento tributario: l'atto, soggetto ad omologazione, rientrerà sicuramente nella previsione dell'art. 27, 5° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (T.U. sull'imposta di registro), per cui:

— l'obbligo di registrazione, e del relativo pagamento dell'imposta proporzionale di registro, scatterà unicamente una volta pervenuta al notaio rogante la notizia dell'avvenuta omologazione;

— l'eventuale registrazione anteriormente a tale data comporterà l'obbligo di pagamento della sola imposta fissa di registro, salvo, quando intervenga l'omologazione, « l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento ».

Con riferimento alla diversa ipotesi dell'aumento di capitale non contestualmente sottoscritto, il Testo Unico contiene invece una diversa disciplina: secondo le norme contenute negli artt. 19, ultimo comma, e 27, ultimo comma, del Testo Unico, gli aumenti di capitale, in tal caso, « si considerano sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione », e scontano come tali, al momento della registrazione, l'imposta fissa di registro. Successivamente, al verificarsi della sottoscrizione, occorrerà presentare la denuncia di avveramento della condizione, nei termini pre-

(6) In tal senso, ANGELICI, *Modificazioni dell'atto costitutivo e omologazione*, cit., p. 634 ss..

(7) GABRIELLI, *op. cit.*, p. 561.

visti dall'art. 19, ultimo comma. Il legislatore fiscale, quindi, accoglie senz'altro la tesi per cui l'aumento di capitale rappresenta una fattispecie a formazione progressiva, in cui l'atto soggetto a tassazione è la delibera di aumento, condizionatamente al verificarsi della sottoscrizione, che funge quindi da evento condizionante. Tale ricostruzione, chiaramente desumibile dall'art. 27, 6° comma, T.U., vincola l'interprete della norma fiscale, a prescindere dalla natura giuridica che si voglia attribuire, sotto il profilo civilistico, alla fattispecie « aumento di capitale » (8).

Il legislatore prende in considerazione, quale fattispecie normale, quella in cui il conferimento non costituisca un atto soggetto autonomamente a registrazione, bensì venga eseguito *di fatto*, costituendo soltanto un evento condizionante la tassazione del primo atto. Non sembra che comunque possa individuarsi, nel Testo Unico, una diversa disciplina in relazione all'ipotesi in cui la sottoscrizione delle azioni o quote, ed il relativo conferimento, siano formalizzati in un atto soggetto autonomamente a registrazione: la legge non distingue le due ipotesi, e la distinzione non può essere creata dall'interprete.

Quindi, con riferimento all'ipotesi normale di esecuzione differita dell'aumento (l'ipotesi, cioè, in cui il conferimento intervenga *dopo* l'omologazione della delibera), realizzata mediante atti separati, la fattispecie fiscale si delinea come segue:

— la deliberazione assembleare di aumento del capitale è soggetta a registrazione solo dopo l'omologazione; se registrata volontariamente in un momento anteriore, è soggetta al pagamento dell'imposta fissa di registro, a norma dell'art. 27, 5° comma, T.U., nonché a norma del 6° comma dello stesso articolo, in quanto sottoposta *ex lege* alla *condicio iuris* della sottoscrizione;

— l'atto successivo di sottoscrizione e conferimento — intervenuto dopo l'omologazione — determina, sotto il profilo fiscale, l'avveramento della condizione apposta *ex lege* alla delibera (art. 27, 6° comma, T.U.), e quindi l'incremento immediato del capitale nominale (oltre che del patrimonio sociale): non essendo, ovviamente, possibile una duplicazione di

(8) Per una diversa opinione, peraltro non motivata in base al dato positivo, v. ACQUARONE, *Aspetti fiscali*, in COMITATO REGIONALE NOTARILE LOMBARDO, *Problemi relativi all'attuazione della seconda direttiva CEE*, Milano, 1988, pp. 190-191, secondo cui « il momento impositivo nell'aumento di capitale con conferimento è quello in cui avviene l'apporto, sia questo precedente o successivo alla variazione del capitale nominale... Con il nuovo testo unico il legislatore ha individuato la fattispecie tassabile nel conferimento, a prescindere da ogni delibera ad esso relativa ». Dal sistema si desume piuttosto una netta bipartizione tra versamenti a fondo perduto o in conto capitale, autonomamente soggetti a tassazione, e conferimenti in esecuzione di delibere di aumento di capitale, considerati alla stregua di condizioni sospensive delle delibere relative.

imposta per lo stesso oggetto (aumento di capitale), deve ritenersi che sarà dovuta un'unica imposta proporzionale di registro sul primo atto (delibera di aumento), da corrispondersi a seguito di denuncia di avveramento della condizione sospensiva, nei termini e con le modalità di cui all'art. 19, ultimo comma, T.U. Per cui, ipotizzando la fattispecie in cui la sottoscrizione con conferimento sia posta in essere mediante un atto notarile, soggetto autonomamente a registrazione, quest'ultimo sconterà l'imposta fissa di registro (dovendo essere corrisposta l'imposta proporzionale in relazione al primo atto);

— l'imposta proporzionale da corrispondersi dopo l'avveramento della condizione è determinata secondo le regole sancite dall'art. 27 T.U.: il momento in cui la fattispecie si perfeziona, sotto il profilo fiscale, è quello dell'omologa, per cui è in base alle norme vigenti in quel momento che deve essere liquidata l'imposta. Ciò anche se la sottoscrizione avviene in un momento successivo, in quanto la condizione, anche fiscalmente (art. 27, 2° comma) retroagisce al momento in cui la fattispecie può ritenersi perfezionata.

Esaminiamo, a questo punto, la fattispecie della anticipata esecuzione della delibera di aumento. Si è visto sopra che essa può essere avvicinata, sotto il profilo civilistico, al versamento in conto capitale. Sotto il profilo fiscale, invece, la regolamentazione dei conferimenti anticipati è contenuta non già nell'art. 4, nota I, della tariffa, parte prima, allegata al T.U., bensì nell'art. 19, ultimo comma dello stesso T.U., a norma del quale — presupponendosi sempre una delibera di aumento di capitale rispetto alla quale la sottoscrizione funge da condizione sospensiva, *ex art. 27, 6° comma* — la denuncia della sottoscrizione anticipata deve essere effettuata solo a partire dalla notizia del provvedimento di omologazione, e più precisamente entro venti giorni successivi alla scadenza del trimestre dalla notizia dell'omologa (9).

Le differenti modalità della denuncia, rispetto a quelle relative ai versamenti in conto capitale, si spiegano agevolmente: la fattispecie del versamento in conto capitale si presenta, infatti, come fattispecie « pura », cioè non condizionata, e per tale motivo l'obbligo fiscale relativo al pagamento dell'imposta proporzionale scatta immediatamente, con le mo-

(9) Nel senso del testo, ARNAO, *Manuale dell'imposta di registro*, Ipsoa 1993, p. 267, nonché Circ. Min. Fin. — Dir. Gen. Tasse — 31 gennaio 1990 n. 6, secondo la quale « I versamenti effettuati dai soci, a seguito di delibera di aumento di capitale, nelle more della relativa omologazione hanno invece natura di conferimento, sia pure anticipato, e quindi devono essere denunciati ai sensi del 3° comma dell'art. 19 del Testo Unico, secondo la procedura ivi prevista e non già ai sensi della nota prima al sopracitato art. 4 ».

dalità disciplinate dall'art. 4, nota I, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, secondo cui « l'imposta si applica in base a denuncia di quelli fatti in ciascun trimestre da presentarsi dalla società o ente i primi venti giorni del mese successivo ». Nella fattispecie, invece, dell'esecuzione anticipata dell'aumento già deliberato, l'efficacia del versamento è condizionata all'omologazione della delibera di aumento (secondo un orientamento, l'omologa funzionerebbe in tal caso come *condicio iuris*; così è sicuramente, peraltro, nella norma fiscale dell'art. 19 T.U.). In quanto atto condizionato, pertanto, l'esecuzione anticipata del conferimento subisce il relativo trattamento fiscale, differenziandosi quindi, sotto tale profilo, dalla disciplina dettata dall'art. 4, nota I, della tariffa allegata al T.U., relativa ai versamenti in conto capitale.

Dall'art. 19 si desume peraltro un'ulteriore differenza di disciplina rispetto ai versamenti in conto capitale: mentre per questi ultimi la fattispecie tassabile è costituita direttamente dal fatto del versamento, prescindendosi da ogni formale delibera assembleare, nell'ipotesi di esecuzione anticipata dell'aumento di capitale l'atto soggetto a tassazione è pur sempre la delibera di aumento, rispetto alla quale la sottoscrizione, anticipata o meno, rappresenta solo una condizione sospensiva. Ciò è stato ribadito anche dall'Amministrazione Finanziaria, secondo la quale « la condizione sospensiva regolata dal comma in esame non rappresenta una deroga al principio generale di considerare per gli atti di aumento di capitale l'omologazione, come già affermato da questo Ministero, quale condizione di efficacia dello stesso atto... per cui l'esecuzione di fatto del contratto — nel caso di specie effettuato con la sottoscrizione delle azioni o conversione delle obbligazioni — non comporta il perfezionamento dello stesso contratto e la relativa tassazione ai fini dell'imposta di registro » (10). Pertanto, la disciplina della sottoscrizione anticipata dell'aumento di capitale può così riassumersi:

— l'atto soggetto a tassazione è pur sempre, ai sensi dell'art. 27, 6° comma, e dell'art. 19, ultimo comma, T.U., la delibera di aumento del capitale, sottoposta *ex lege* alla condizione sospensiva della sottoscrizione, ed ulteriormente subordinata, sotto il profilo della tassazione proporzionale, all'omologa;

(10) Circolare n. 37/220391 del Ministero delle Finanze in data 10 giugno 1986, in DONNAMARIA, *L'imposta di registro nel testo unico*, Milano 1987, p. 314. Nello stesso senso, Comm. Trib. Centr. 19 febbraio 1991 n. 1251, e, nel vigore del D.P.R. 634/1972, Cass. 7 giugno 1982 n. 3441, in *Rass. trib.*, 1982, II, p. 250; Ris. Min. Fin. Dir. Gen. II. II. 14 febbraio 1983 n. 250557, in *Dir. e prat. trib.*, 1983, I, p. 973; Ris. Min. Fin. 15 giugno 1981 n. 251180; Ris. Min. Fin. 10 aprile 1981 n. 250804.

— una volta intervenuta la sottoscrizione anticipata, anche l'efficacia di quest'ultima si intende sottoposta all'omologazione del verbale di assemblea; con la particolarità, peraltro, che rispetto alla sottoscrizione l'omologa funge soltanto da condizione sospensiva di efficacia: non bisogna infatti dimenticare che soggetto ad omologa è soltanto il verbale assembleare, e non anche il conferimento eseguito successivamente all'atto;

— a seguito dell'omologazione, si procede, nei termini di cui all'art. 19, ultimo comma, alla denuncia delle sottoscrizioni effettuate in pendenza del procedimento di omologa. La fattispecie si intende perfezionata, sotto il profilo fiscale, al momento dell'omologazione, ed è quindi con riferimento alle norme vigenti a tale momento che deve essere effettuata la liquidazione dell'imposta proporzionale di registro, che afferisce comunque unicamente al primo atto (verbale di assemblea), e non all'atto di sottoscrizione e conferimento anticipato (che in ogni caso rimane sottoposto esclusivamente all'imposta fissa di registro).

In entrambi i casi di sottoscrizione non contestuale dell'aumento di capitale, quindi, l'atto soggetto a tassazione proporzionale è esclusivamente la delibera di assemblea, sottoposta alla condizione sospensiva della sottoscrizione *ex art. 27, 6° comma, T.U.* Appare, a questo punto, conseguenziale l'affermazione che l'imposta proporzionale di registro, una volta omologato il verbale di aumento, non può che configurarsi come *imposta complementare*. Come si è avuto occasione già altre volte di precisare (11), l'imposta principale è esclusivamente — a norma dell'art. 42 T.U. — quella « applicata » al momento della registrazione, intendendosi che è tale soltanto l'imposta liquidata dall'Ufficio del Registro nell'ambito del « procedimento » registrazione, che inizia con la richiesta di registrazione e si conclude con l'annotazione degli atti negli appositi registri previsti dalla legge (art. 16, 3° comma, T.U.). Eccezionalmente, la legge configura come imposta « principale » quella determinata dall'Ufficio relativamente agli atti soggetti ad omologazione ed approvazione, dopo il verificarsi di quest'ultimo evento (art. 27, 5° comma, T.U.). Trattasi comunque di una disposizione eccezionale (rispetto alla regola sancita dall'art. 42 T.U.), ed in quanto norma eccezionale non estensibile al di fuori delle fattispecie espressamente previste: per cui non può sicuramente trovare applicazione rispetto agli aumenti di capitale non contestualmente sottoscritti, che formano oggetto, sotto tale profilo, di una specifica disciplina legislativa (art. 27, 6° comma, T.U.). Del resto, la particolarità della disciplina

(11) C.N.N. (estensore PETRELLI), *Ritardo nella registrazione e liquidazione dell'imposta principale di registro*, in *CNN Strumenti*, voce 0910, p. 9.1.

contenuta nell'art. 27, 6° comma, si giustifica anche in considerazione della diversa struttura dei procedimenti finalizzati alla tassazione: nell'ipotesi normale di atto soggetto ad omologazione, quest'ultima è l'unico evento in funzione del quale è sospesa la tassazione medesima, e come tale rientra sotto il controllo del pubblico ufficiale che ha rogato l'atto. Diversamente, nella fattispecie dell'aumento del capitale sociale, all'evento omologazione si aggiunge un ulteriore evento condizionante (la sottoscrizione dell'aumento) che — come in ogni ipotesi di avveramento di condizione sospensiva — sfugge al controllo notarile: si pensi alla sottoscrizione mediante conferimento in denaro, per cui non è necessario l'atto notarile; ovvero anche alla sottoscrizione mediante conferimento immobiliare, realizzata mediante atto stipulato da un notaio diverso da quello che ha verbalizzato la delibera di aumento di capitale. Del resto, le conclusioni di cui sopra sono conformi all'orientamento assolutamente prevalente, secondo cui l'imposta liquidata dall'Ufficio a seguito dell'avveramento della condizione sospensiva assume sempre natura di *imposta complementare*, e non può essere quindi richiesta al notaio rogante (responsabile unicamente, ex art. 57, 2° comma, T.U., del solo pagamento dell'imposta principale) (12). Le stesse conclusioni trovano una conferma testuale nel combinato disposto degli artt. 19, ultimo comma (che disciplina le modalità di denuncia della sottoscrizione dell'aumento di capitale), e 55, primo comma, del T.U.: in quest'ultima norma si definisce espressamente come « imposta complementare » quella dovuta « in base alla presentazione di una delle denunce previste dall'art. 19 ».

Quanto sopra detto vale, a maggior ragione, per gli atti di sottoscrizione e conferimento (anticipato o meno rispetto all'omologazione), che *non sono atti soggetti ad omologa*, e rispetto ai quali quest'ultima può fungere, al più, da condizione sospensiva. Ove non si accetti, infatti, la ricostruzione sopra effettuata, fondata sull'art. 27, 6° comma, T.U., per cui l'atto soggetto ad imposta proporzionale di registro è il verbale di assemblea (condizionato), e non l'atto di sottoscrizione (evento condizionante), rimane comunque il fatto che l'atto di sottoscrizione e conferimento è sottoposto alla condizione legale dell'omologa dell'aumento di capitale, e può essere ulteriormente condizionato a tale evento per volontà delle parti: comunque, al verificarsi della condizione, l'imposta proporzionale eventualmente dovuta si configurerà come imposta *complementare*.

(12) Sul carattere eccezionale dell'art. 27, 5° comma del T.U., rispetto al concetto generale di « imposta principale », v. per tutti D'AMATI, *La nuova disciplina dell'imposta di registro*, Torino, 1989, p. 263.

In conclusione:

1) in caso di delibera di aumento di capitale con contestuale sottoscrizione, si applica l'art. 27, 5° comma, T.U.: tutto il procedimento relativo alla tassazione ai fini dell'imposta di registro fa capo al notaio verbalizzante, che è altresì tenuto al pagamento dell'imposta relativa al conferimento, quale imposta *principale*, una volta omologato l'atto;

2) in caso di sottoscrizione eseguita successivamente alla deliberazione ed all'omologazione, si applica l'art. 27, 6° comma, T.U., in base al quale la delibera di aumento — atto soggetto a tassazione proporzionale — si configura fiscalmente come atto sottoposto a condizione sospensiva; la sottoscrizione determina l'avveramento della condizione e la tassazione proporzionale in base alle norme vigenti al momento dell'omologa; l'imposta proporzionale di registro si configura in tal caso come imposta *complementare*, per la quale è esclusa ogni responsabilità del notaio rogante;

3) le conclusioni di cui al superiore n. 2) valgono anche per il caso di sottoscrizione eseguita successivamente alla deliberazione ma anteriormente alla omologazione, e sospensivamente condizionata al verificarsi di quest'ultima: in tale ipotesi, l'imposta proporzionale sull'aumento sarà dovuta — *ex art. 19, ultimo comma* — in base a denuncia da presentarsi dopo la notizia dell'avvenuta omologa, in base alle norme vigenti in tale momento, e si configurerà, in quanto conseguente al verificarsi della condizione sospensiva, come imposta *complementare*; *sub 2)* e *sub 3)*, l'eventuale atto notarile di sottoscrizione e conferimento sconterà esclusivamente l'imposta fissa di registro.